

3) In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione:

Se l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/96/CE e/o l'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2012/19/UE debbano essere interpretati nel senso che i meccanismi per la movimentazione (di portoni per garage) di cui alla prima questione sono da considerare come parti di un altro tipo di apparecchiatura che non rientra nell'ambito di applicazione della rispettiva direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 9, GU L 37, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 197, pag. 38.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) l'11 agosto 2014 — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-382/14)

(2014/C 439/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrenti: Juergen Schneider, Erika Schneider

Convenuto: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la circostanza eccezionale di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento ⁽¹⁾ debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato.
- 2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), quanti voli precedentemente effettuati con l'aeromobile impiegato per il volo in programma siano rilevanti ai fini della valutazione dell'esistenza di una circostanza eccezionale; se, per valutare l'esistenza di circostanze eccezionali riguardanti voli precedentemente effettuati, possa risalirsi nel tempo soltanto fino ad un certo limite.
- 3) Nell'ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell'ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione, GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Ungheria) il 28 agosto 2014 — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Causa C-409/14)

(2014/C 439/24)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Közigazgatási és Munkügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la descrizione della merce doganale corrispondente alla designazione «*Tabacchi light air-cured*», conformemente al codice 2401 10 35 NC del capitolo 24 «TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI» contenuto nel regolamento (UE) n. 861/2010⁽¹⁾ della Commissione, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretata nel senso che comprende unicamente i tabacchi non scostolati «*air-cured*»:— che contengono le foglie intere della pianta del tabacco;— non spezzettate e nemmeno pressate o compattate;— che, a parte l'essiccazione «*air-cured*», intesa come un tipo di «trasformazione», non consente che i tabacchi non scostolati «*light air-cured*» del codice 2401 10 35 NC siano assoggettati a nessun'altra trasformazione (ad esempio, separare i peduncoli, spezzettare le foglie o compattarle);— che non ha la caratteristica di poter essere fumato.
- 2) Se il concetto di «regime doganale sospensivo» di cui all'articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, debba essere interpretato nel senso che comprende parimenti il caso di una merce doganale (prodotto sottoposto ad accise) che si trova in transito esterno, in custodia temporanea o in deposito doganale in base a documenti di accompagnamento nei quali la voce tariffaria è erroneamente indicata (2401 10 35 NC invece di 2403 10 9000 NC), mentre il capitolo pertinente (capitolo 24 — tabacchi) e tutti gli altri dati di tali documenti (numero di container, quantità, peso netto) sono corretti, e i sigilli non sono stati infranti.

(Ossia, occorre accertare se a una determinata merce può applicarsi il regime doganale sospensivo quando nei relativi documenti di accompagnamento è stato correttamente indicato il capitolo della tariffa doganale comune, ma la specifica voce tariffaria è errata).
- 3) Se il concetto di «importazione» di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/118/CE⁽²⁾ del Consiglio, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e il concetto di «importazione di prodotti sottoposti ad accisa» di cui all'articolo 4, punto 8, della medesima direttiva, debbano essere interpretati nel senso che comprendono parimenti il caso in cui sussista una differenza fra la voce tariffaria della merce effettiva in regime di transito esterno e la voce tariffaria riportata nei relativi documenti di accompagnamento, nelle circostanze in cui, prescindendo da siffatta differenza, tanto la designazione del capitolo (nel caso in esame il capitolo 24 — tabacchi) quanto la quantità e il peso netto della merce effettiva corrispondono ai dati cui ai documenti di accompagnamento.
- 4) Se rientri fra le irregolarità cui fa riferimento l'articolo 38 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, la circostanza che una merce si avvalga di un regime doganale sospensivo quando nei relativi documenti di accompagnamento figura una designazione NC errata, conformemente all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010.

⁽¹⁾ GU L 284, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) l'8 settembre 2014 — WebMindLicences Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó-
és Vám Főigazgatóság**

(Causa C-419/14)

(2014/C 439/25)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság